

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CAMMINARE INSIEME ONLUS DI EMPOLI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI FACILITATORI SOCIALI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO ALL'ABITARE SUPPORTATO, ALL' ATTIVITA' RELATIVA ALLE "VACANZE TERAPEUTICHE" ED AL CORSO PER NUOVI FACILITATORI SOCIALI NELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AMBITO EMPOLESE - PER LE ANNUALITÀ 2022/2025.

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli dell'Azienda, USL Toscana Centro, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ ;

E

l'Associazione Camminare Insieme ONLUS, di seguito denominata "Associazione", con sede legale in Empoli, Via Sottopoggio per San Donato n. 171 nella persona del Prof. Pietrantonio Megale nato a Pisa il 03/12/1959 non in proprio ma in qualità di Presidente domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione;

PREMESSO CHE

- la L. n. 328-2000 " Legge quadro per la realizzazione del un sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i soggetti del Terzo Settore possono partecipare attivamente alla progettazione e realizzazione concreta degli interventi e che, ai fini dell'affidamento, gli enti pubblici promuovano azioni concrete per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;

- Il Decreto Legislativo n. 117-2017 " Codice del terzo settore" precisa all'art.2 " Principi generali" "il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni..." ed individua quali Enti del Terzo Settore, le "organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale...le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria ... ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

- la L.R.T. n. 40-2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" all'art. 17 "Rapporti con il volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale" prevede che "i rapporti fra le associazioni di volontariato, le cui attività concorrono con le finalità del servizio sanitario regionale siano regolati da apposite convenzioni";

- la L. R.T. n. 41-2005 "Sistema integrato di interventi e servizi sociali per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" sancisce, all'art 2 terzo comma, che la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle

rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo che il volontariato, gli organismi della cooperazione sociale, le associazioni e gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, operanti nel settore, svolgono nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato;

- la L.R.T. n. 41- 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi sociali per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” statuisce, all’art 17 “ Il Terzo Settore” che nel rispetto del principio della sussidiarietà, la Regione e gli enti locali riconoscono la rilevanza sociale dell’attività svolta dai soggetti del terzo settore e, nell’ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni per il loro sostegno e qualificazione;

- con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n° 1127 del 9.12.2014 “Le strutture residenziali psichiatriche e l’abitare supportato. Linee di indirizzo e promozione di progettualità con assegnazione di risorse alle Aziende USL” sono state fornite le linee di indirizzo e promozione di progettualità per le strutture residenziali psichiatriche e l’abitare supportato;

- con Delibera n° 32 del 20.1.2016 “*Linee guida per l’affidamento di servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali*”, l’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – sono state fornite indicazioni per l’attuazione di rapporti di collaborazione con le Organizzazioni di volontariato, indicando i contenuti e le modalità dell’attività loro affidata;

- con nota prot. 2347 del 22.1.2015 era stato presentato dall’ex Azienda USL 11 di Empoli alla Regione Toscana, Settore Politiche Integrate per la Promozione e Tutela della Salute Mentale, il progetto “Promozione e sostegno all’abitare supportato nella ex ASL 11 di Empoli”, che prevedeva l’attivazione e il coinvolgimento dell’Associazione Familiari Camminare Insieme onlus per il ruolo da questa svolto da oltre 15 anni quale “parte attiva in numerosi progetti di sostegno all’empowerment degli utenti psichiatrici svolgendo una funzione di “sostegno tra pari” per gli utenti che vivono negli Appartamenti Supportati favorendo essi stessi progetti di autonomia e inclusione sociale”; la medesima funzione è svolta anche per l’esperienza delle “Vacanze Terapeutiche nonché per il corso di formazione per nuovi Facilitatori Sociali ;

- l’Associazione è una Associazione di familiari degli utenti in cura presso la Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Adulti Empoli ed è iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato con Atto Dirigenziale n. 1828 del 14-07-2020; il Codice del Terzo Settore ovvero il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 stabilisce all’art. 101 comma 2, che le ODV (Organizzazioni di Volontariato) e le APS (Associazioni di Promozione Sociale) iscritte nei relativi Registri Regionali, entro il 31 Ottobre 2020 (proroga art. 35, Decr. Lgs. 17.03.20 n. 18) devono adeguare gli Statuti alla normativa del suddetto Codice (CTS);

- nel territorio di riferimento della Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Adulti Empoli la citata Associazione è l’unica operante nello specifico settore del sostegno di familiari e utenti della Salute Mentale Adulti e non esistono altre associazioni territoriali che possano garantire la realizzazione di quanto previsto nelle attività progettuali ovvero nella programmazione dell’attivazione del circle time con gli utenti ospiti degli Appartamenti Supportati nei processi di “Vita Inclusa”, nella promozione dell’esperienza delle “Vacanze Terapeutiche” nonché nell’attivazione del corso di formazione per nuovi Facilitatori Sociali, più diffusamente descritti rispettivamente all’art. 4, all’art.5 ed all’art.6 della presente convenzione e come indicato nella nota del Direttore f.f. Unità Funzionale Complessa (UFC) Salute Mentale Adulti Empoli Dr. Dario Bizzarri del 19-04-2022, agli atti d’Ufficio;

- in detta nota a firma del Responsabile progettuale dott. Dario Bizzarri, si ritiene indispensabile sostenere per il triennio 2022-2025, in continuità con quanto previsto dalla precedente convenzione tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’Associazione Camminare Insieme onlus, il progetto Abitare supportato, il progetto Vacanze terapeutiche e - in aggiunta alla progettualità di cui alla precedente

convenzione- l'attività di formazione per nuovi Facilitatori Sociali;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sancisce la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo "GDPR";

- l'art. 28, primo comma, del citato Regolamento 2016/679/UE", prevede "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";

- l'art. 32, primo comma, del predetto Regolamento europeo, stabilisce che "il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio";

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 reca il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30/01/2019 reca la disciplina del "Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni;

- la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n. 250 del del 28/02/2020 reca la disciplina del "Sistema aziendale Privacy. Adozione procedura violazione dei dati" (c.d. Data breach);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda e l'Associazione per l'affiancamento di detta Associazione nei confronti degli utenti della Unità Funzionale Complessa (U.F.C.) Salute Mentale Adulti (SMA) Empoli, dei Facilitatori Sociali - utenti esperti nonché al personale professionale aziendale della medesima Unità Funzionale Complessa.

I progetti previsti nel presente atto convenzionale sono quelli citati in premessa e di seguito elencati:

- L'Abitare Supportato;
- Vacanze Terapeutiche;
- Corso di formazione per nuovi Facilitatori Sociali.

L'Associazione s'impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione, così come specificato nei successivi articoli di questo accordo.

Le attività previste nei citati progetti si configurano quali interventi aggiuntivi in servizi di pubblico interesse, forniti in spirito di collaborazione e partecipazione dalla medesima Associazione.

ART. 2 - OBIETTIVI

I sopra elencati progetti propongono un affiancamento dell'Associazione agli utenti della U.F.C Salute Mentale Adulti Empoli, ai Facilitatori Sociali - utenti esperti nonché al personale professionale aziendale della medesima Unità Funzionale Complessa al fine di una collaborazione che si esplicherà nel supporto alla gestione del budget previsto per le attività progettuali elencate nella presente

convenzione.

Art. 3 - DESTINATARI

I destinatari delle attività previste nel progetto “ Camminare Insieme” sono gli utenti in carico all’ Unità Funzionale Complessa (U.F.C.) Salute Mentale Adulti Empoli.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ABITARE SUPPORTATO”

L’Associazione offre sostegno ai pazienti seguiti dall’Unità Funzionale Complessa (U.F.C.) Salute Mentale Adulti Empoli nell’ambito dell’esperienza di coabitazione e nei processi di Vita Inclusa citati in premessa.

L’Associazione aiuta ad implementare la presenza di Facilitatori Sociali- utenti esperti - nei progetti dell’ Abitare Supportato attivando “circle time” con gli utenti secondo un modello ispirato all’empowerment (ridurre la dipendenza dai Servizi) e alla recovery (aiutare gli utenti della salute mentale a riprendere in mano la propria vita), nell’ambito della Unità Funzionale Complessa (U.F.C.) Salute Mentale Adulti Empoli.

Il circle time, metodo di lavoro ideato negli anni ’70 dalla psicologia umanistica, ha lo scopo di aumentare la vicinanza emotiva e di risolvere conflitti scaturiti all’interno di un gruppo.

Gli utenti esperti, sono pazienti che hanno fatto un percorso di cura/riabilitazione e che, dopo un corso organizzato dalla Unità Funzionale Complessa (U.F.C.) Salute Mentale Adulti Empoli hanno acquisito la competenza di Facilitatori Sociali.

I loro compiti sono:

- accompagnamento e trasporto per disbrigo di pratiche e commissioni;
- accompagnamento e trasporto per acquisto di generi alimentari, capi vestiario e altro;
- accompagnamento e trasporto per riscossione della pensione;
- accompagnamento e trasporto per accertamenti sanitari e diagnostici e per effettuazione terapie;
- accompagnamento e trasporto per favorire la partecipazione ad opportunità di socializzazione e per il mantenimento della vita di relazione;
- organizzazione soggiorni estivi.

I Facilitatori Sociali - utenti esperti, più dettagliatamente illustrati nell’art. 6 del presente accordo, operano esclusivamente all’esterno delle strutture dell’Azienda ed utilizzano il mezzo proprio per gli spostamenti.

Il progetto dell’Abitare Supportato è rivolto a 38 utenti che rispondono ai requisiti del progetto ed occupano 17 appartamenti. Il progetto è gestito dal personale professionale aziendale (educatori professionali, psicologi, ecc...) che si interfacciano con l’Associazione e con i Facilitatori Sociali.

L’Abitare Supportato è una risposta efficace anche per pazienti con grave psicopatologia purché dotati di abilità psicosociali residue. E’ un potente mezzo di superamento dello stigma (riuscire ad abitare con le altre persone in mezzo ad altre persone) e di reinserimento nel contesto comunitario; favorisce le relazioni sociali informali, l’avviamento al lavoro, rapporti più maturi con la famiglia di origine. Può essere un’adeguata risposta ai bisogni abitativi di pazienti in dimissione dopo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che abbiano completato il percorso riabilitativo. Dal punto

di vista finanziario, gli oneri che l'Azienda deve sostenere sono molto inferiori rispetto a quelli delle strutture residenziali tradizionali, sia pure a bassa intensità assistenziale.

In particolare, il compito dei Facilitatori Sociali - utenti esperti è quello di sostenere la vita dei pazienti che abitano nei suddetti appartamenti privati.

L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito all'attività quotidiana degli utenti della Unità Funzionale Complessa (U.F.C.) Salute Mentale Adulti Empoli, soprattutto per quelle che sono le esigenze legate al tempo libero, ai giorni festivi, etc. L'Associazione in particolare offrirà sostegno a favore di pazienti meno abili.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VACANZE TERAPEUTICHE"

Per quanto in premessa indicato, l'Associazione collaborerà, con l'attività dei Facilitatori, ad organizzare, insieme agli utenti individuati dalla UFC Salute Mentale Adulti Empoli, brevi soggiorni estivi in diverse località secondo quanto programmato dalla medesima U.F.C. Questa esperienza - indicata come "Vacanze terapeutiche" - è offerta ad un target sempre più alto di utenza che spesso e per la prima volta si sperimenta lontano dalla famiglia, in vacanza con altri utenti.

Anche in questo caso l'Associazione permette l'attuazione del progetto in questione rimborsando gli utenti esperti che accompagnano i gruppi in vacanza, garantendo loro la gratuità del soggiorno.

I rapporti con soggetti terzi interpellati per il supporto organizzativo sono interamente prerogativa degli utenti e dei Facilitatori, con totale esonero dell'Azienda per qualsiasi incombenza o responsabilità in proposito.

ART. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTE IL CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI FACILITATORI SOCIALI

Il Facilitatore Sociale è una persona che ha attraversato un disagio psichico, è ad un buon punto nel suo percorso di cura e riappropriazione di un'identità di salute, consapevolezza, empowerment e di convivenza/lotta con la propria sintomatologia e, attraverso un corso di formazione professionale e un continuo aggiornamento tramite supervisioni settimanali e mensili, ha la possibilità di trasformare il suo vissuto personale di malattia e guarigione in una risorsa nella relazione d'aiuto e di accompagnamento degli utenti. Lavora in equipe con gli psichiatri e gli assistenti sociali che hanno in carico l'utente, svolgendo un importante ruolo di mediazione, aiutando il paziente ad usufruire con fiducia delle opportunità di cura e a comunicare con sincerità i propri reali bisogni ai medici, cosa che spesso risulta difficile a causa delle barriere del ruolo, spingendolo così ad essere al centro della propria cura.

Il Corso di formazione per nuovi Facilitatori Sociali prevede n. 6 incontri di n. 4 ore cadauno per un totale di n. 24 ore con inizio nel mese di Settembre 2022, oltre un incontro di verifica dopo 6 mesi.

I Formatori sono individuati negli Operatori del servizio (Psichiatra, Infermiere, Assistente sociale, Educatore) e tra Facilitatori Sociali - utenti esperti.

Le attività del Corso prevedono una breve parte teorica a cui seguono una riflessione, discussione e dimostrazioni pratiche del gruppo.

Verranno visionati film e presentazioni sulle esperienze di facilitazione e sostegno.

Verrà fornito materiale dei temi trattati. Una giornata sarà dedicata alla visita ai servizi della Salute Mentale UFC SMA Empoli e pranzo in uno dei ristoranti insieme ai facilitatori e alle testimonianze ed esperienze di utenti già coinvolti nei progetti di cura.

Infine, ci sarà una valutazione finale che riguarderà non solo la partecipazione al Corso ma anche un follow up a sei mesi dalla fine dello stesso (per verificare cambiamenti/iniziativa scaturite dai partecipanti al corso). Sono previsti anche interventi di sostegno negli appartamenti di solidarietà nelle strutture residenziali a bassa intensità ed a domicilio. Infine, partecipazione come utenti esperti alle vacanze autogestite.

ART. 7 FACILITATORI SOCIALI

I Facilitatori non sono autorizzati a consultare documenti sanitari riguardanti i pazienti e non dovranno intraprendere alcuna attività di carattere assistenziale di esclusiva competenza del personale delle strutture dell'Azienda in cui prestano la loro opera.

I Facilitatori non potranno intrattenere gli assistiti in merito alle cure in corso, agli interventi diagnostici ed altro. In ogni caso potranno rispondere a domande degli stessi con informazioni di carattere generico. Rimane inteso che, se venissero a conoscenza di notizie riguardanti i pazienti, sono comunque obbligati al segreto.

I Facilitatori dovranno rispettare la competenza del personale medico e di assistenza, evitando le osservazioni di ordine critico in ogni campo.

Qualsiasi intervento relativo ai progetti “Abitare Supportato”, “Vacanze Terapeutiche” e “Corso di formazione per nuovi Facilitatori Sociali”, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Responsabile delle attività oggetto della convenzione

ART. 8 - RIMBORSO SPESE

L'Azienda si impegna a corrispondere all'Associazione la somma complessiva € 7.500,00 annui con la seguente modalità:

- €4.000,00 entro il mese di luglio 2022
- €3.500,00 entro il mese di giugno 2023
- €4.000,00 entro il mese di luglio 2024
- €3.500,00 entro il mese di giugno 2025

La rendicontazione economica, (presentazione di nota debito cartacea (fuori campo IVA) o apposita richiesta firmata dal legale rappresentante della Associazione), in quanto l'attività espletata dalle Associazioni di volontariato non rientra nell'attività d'impresa ai sensi del DPR 633/1972, secondo il calendario sopra indicato, deve essere inoltrata al Responsabile delle attività oggetto della convenzione di cui all'art. 19 che attesta, tramite firma, la regolare esecuzione del servizio e la congruità del rimborso.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata altresì una relazione - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445-2000 - contenente l'indicazione delle modalità con cui l'attività è stata svolta, tempi e risultati ottenuti.

Il competente servizio della SOS Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli si impegna alla liquidazione dell'importo di cui sopra entro 60 giorni dalla data di ricevimento della citata rendicontazione, fatte salve eventuali interruzioni dei termini in presenza di

contestazioni scritte relative al mancato rispetto delle condizioni previste in convenzione.
Non sono autorizzate e non saranno pagate dall'Azienda prestazioni erogate dall'Associazione oltre il tetto massimo sopra definito e non previste dal presente accordo.
L'Associazione dovrà inviare le richieste di rimborso spese tramite PEC o consegnarle alla SOS Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli.

ART. 9 - SCIOPERI

Nel caso di proclamazione di scioperi del personale dipendente dell'Azienda, il Responsabile dell'Associazione prenderà accordi con il Responsabile di cui al punto 19 per l'organizzazione delle attività.

ART. 10 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

L'Associazione, a pena di nullità assoluta della convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136 e seguenti.

Deve quindi disporre di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, acceso presso un istituto di credito o presso Poste Italiane S.p.a. Tutti i movimenti finanziari relativi all'attività devono essere registrati su conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine l'Associazione dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati all'Associazione, alle transazioni relative al presente contratto sono:

Banca: Credito Cooperativo di Cambiano Filiale di Empoli, Via Chiarugi 4 - codice IBAN: IT21U0842537831000030621767 e che le persone abilitate ad operare su di esso sono:

- Megale Pietrantonio, nato a Pisa (Pi) il 3/12/1959, codice fiscale MGLPRN59T03G702F residente a Colle di Val D'Elsa (SI) in via Busini, n. 6, in qualità di Legale Rappresentante;
- Calosi Sergio, nato a Montespertoli (FI) il 21/12/1947, codice fiscale CLSSRG47T21F648F, residente a Montelupo Fiorentino (FI) in via Santa Lucia n. 30, in qualità di Segretario Tesoriere;

Le parti, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Associazione non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

ART.11- INCOMPATIBILITA'

L'Associazione si impegna ad accertare e dichiarare che nessun proprio iscritto si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta da parte del Legale rappresentante dell'Associazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.

E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l'Associazione.

ART. 12 - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

Dalla collaborazione fra l'Associazione e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima e i volontari (leggi: familiari) dell'Associazione che operano all'interno delle progettualità illustrate nel presente atto.

ART. 13 - VERIFICHE E CONTROLLI

La verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile delle attività oggetto della convenzione.

La totale o parziale inosservanza degli obblighi contrattuali potrà comportare, oltre alla rescissione del contratto, al recupero della somma anticipata proporzionalmente all'attività non effettuata.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate all'Associazione, per iscritto, entro 15 giorni dalla verifica, affinché l'Associazione adotti i necessari provvedimenti in merito.

Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta all'Associazione, con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Associazione è tenuta a far osservare a tutti i suoi iscritti operanti nell'ambito dei progetti in oggetto, i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 1358/16.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anche se durante l'espletamento delle attività progettuali oggetto del presente atto i familiari iscritti all'Associazione non dovranno trattare alcun dato personale o particolare ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679-2016 sulla protezione dei dati personali nonché del D.LGS 196-03 così come modificato dal D.LGS 101-18, i medesimi sono comunque tenuti all'osservanza dell'obbligo della riservatezza inerenti i dati personali e/o particolari dei quali venissero a conoscenza in ragione della loro attività di cui alla presente convenzione.

L'Associazione dovrà provvedere a rendere edotti i propri iscritti dei principi fondamentali della normativa inerente il trattamento dei dati personali e/ o particolari nonché più rilevanti in rapporto alle attività di cui alla presente convenzione e delle responsabilità che ne derivano.

ART. 16- DURATA RECESSO E RISOLUZIONE

La convenzione ha efficacia dal 01/06/2022 e avrà durata fino al 31/05/2025.

Le parti concordano che la presente convenzione è rinnovabile per un periodo ulteriore di un anno, previo scambio di accordo scritto fra le parti.

L'Associazione può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla qualora si manifestino condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni o per il verificarsi di eventi straordinari con un preavviso, salvo causa di forza maggiore, di giorni 90 mediante PEC.

L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio. In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art. 13 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha

facoltà di risolvere la convenzione.

L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomandata a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art.11 addebitabile a responsabilità dell'Associazione;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, che consta di n. 10 pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno totale carico del richiedente. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs n. 117/2017 nonché ai sensi dell'articolo 27 bis di cui all'allegato B del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la Associazione è O.N.L.U.S. di diritto, come disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 18-FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

ART. 19 - RESPONSABILI

Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;

- il Responsabile delle attività oggetto della convenzione nella figura del dott. Dario Bizzarri Direttore f.f. Unità Funzionale Complessa (UFC) Salute Mentale Adulti Empoli ;

b) per l'Associazione Camminare Insieme Onlus:

- il Responsabile della convenzione nella figura del Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione Camminare Insieme Onlus Prof. Pietrantonio Megale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, li

Per l'Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli
Dott.ssa Annalisa Ghibelli;

Firmato digitalmente ai sensi dell' art.24 del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs. 81/2005 o firma autografa

Il Direttore f.f. Unità Funzionale Complessa (UFC) Salute Mentale Adulti Empoli dott. Dario
Bizzarri;

Firmato digitalmente ai sensi dell' art.24 del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs. 81/2005 o firma autografa

Per l'Associazione Camminare Insieme onlus

Il Presidente e Legale Rappresentante Prof. Pietrantonio Megale

Firmato digitalmente ai sensi dell' art.24 del Codice Amministrazione Digitale - D.Lgs. 81/2005 o firma autografa